



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 524/18/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI TORRITA DI SIENA PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 30 ottobre 2018;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”*, ed in particolare l'art. 15 comma 1;

VISTO la legge regionale della Toscana 8 gennaio 2010, n.1, recante lo Statuto della Regione Toscana e s.m.i.;

VISTA la legge regionale della Toscana 27 dicembre 2011, n. 68, recante *“Norme sul sistema delle autonomie locali”*;

VISTA la legge regionale della Toscana 23 novembre 2007, n. 62, recante *“Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto”*;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 130 dell'8 agosto 2018, pubblicato nel BURT n. 36 del 10/08/2018 (Parte Prima), recante *“Indizione del Referendum regionale consultivo sull’istituzione del Comune di Montepulciano Torrita di Siena per i giorni 11-12 novembre 2018”*;

VISTA la delibera n. 89/14/CONS del 24 febbraio 2014, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum consultivi, propositivi e abrogativi indetti in ambito locale su materia di esclusiva pertinenza locale”*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la nota del 3 ottobre 2018 (prot. n. 146857), successivamente integrata il 4 e 8 ottobre seguenti (rispettivamente prot.lli n. 148115, n. 151132 e n. 151184), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana ha trasmesso gli esiti istruttori e l'intera documentazione relativa al procedimento avviato nei confronti del Comune di Torrita di Siena a seguito delle segnalazioni a firma del Signor Antonio Canzano in nome e per conto del Comitato No fusione Torrita di Siena – Montepulciano per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in merito al referendum regionale dell'11 e 12 novembre 2018 sulla fusione dei due Comuni. In particolare, si tratta di *“messaggi inviati dal Sindaco sia tramite un cellulare e la chat WhatsApp collegata alla banca dati entrambi del Comune di Torrita di Siena, sia dalla pagina Facebook dello stesso Comune”*, precisando che *“la banca dati utilizzata raccoglie numeri telefonici che i cittadini hanno comunicato al Comune aderendo ad una campagna che prevedeva la loro raccolta [...] per dare informazione e utili comunicazioni ai cittadini; [...] l'utenza telefonica [in questione] come sarebbe evidenziato nelle determine del Comune e nei relativi bilanci, sarebbe pagata dal Comune essendo questo un servizio di informazione dell'amministrazione”*. Inoltre, *“nell'account ufficiale del Comune su Facebook sarebbero anche pubblicate interviste al Sindaco di Torrita ed anche a quello di Montepulciano in favore della fusione [...] anche le partecipazioni di Giacomo Grazi ad iniziative di propaganda in favore del “Sì” lo vedrebbero indicato con la qualifica di Sindaco”*. Le attività denunciate nelle ulteriori integrazioni della segnalazione – a giudizio del Comitato – *“non informano di nuovi possibili violazioni [...] ma ribadiscono la richiesta di intervento [...] al fine di imporre al Sindaco di Torrita di Siena il non utilizzo di chat, pagine facebook dell'amministrazione per comunicazioni inerenti la propaganda del voto favorevole al referendum”*, ritenendo invece per *“le modalità di comunicazione adottate nell'invio di immagini relative ad incontri a favore del Sì utilizzando la chat whatsapp”* sussistente la violazione del divieto di comunicazione istituzionale e proponendo l'adozione di un provvedimento sanzionatorio;

ESAMINATA, in particolare, la nota del 2 ottobre 2018 con la quale il Sindaco del Comune di Torrita di Siena Signor Giacomo Grazi ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, osservando in sintesi quanto segue:

- *nessuna posizione ufficiale come Sindaco e come Amministrazione comunale è stata mai “postata” come sostegno all'uno e/o all'altro Comitato, avendo sempre garantito un percorso limpido e ampiamente diffuso di informazione nei riguardi dell'intera popolazione;*
- *il sito web e facebook del Comune pubblica solo notizie di natura istituzionale e dati relativi ad informazioni mentre l'uso del cellulare, con la banca dati connessa [...] è a disposizione di tutti e degli stessi Comitati del SI e del NO;*
- *destituita di ogni fondamento [è] l'affermazione, velleitaria e fuorviante, che il sottoscritto disponga, nella sostanza, di un cellulare i cui costi sono sostenuti dal Bilancio del Comune [e che] prenda parte in veste ufficiale di Sindaco a*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

manifestazioni, pro fusione, di varia natura anche relativi alla campagna informativa referendaria;

- pertanto *si ritiene che “la campagna referendaria si è sempre svolta e si svolge nel pieno rispetto delle regole fissate a tutela dell’imparzialità, correttezza e trasparenza e con l’unico obiettivo - esigenza di favorire la migliore informazione dei cittadini”;*

PRESA VISIONE delle attività di comunicazione del Comune di Torrita di Siena, delle notizie ed informazioni oggetto di segnalazione, nonché dell’intera documentazione istruttoria;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”;*

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l’altro, ad *“illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento”;*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione del Comune di Torrita di Siena oggetto di segnalazione ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione al *referendum* consultivo sul progetto di fusione dei Comuni di Torrita di Siena e Montepulciano, risultando presenti successivamente alla convocazione dei comizi elettorali e riconducibili quindi al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000, fatta eccezione per le pagine del profilo *facebook* istituzionale del Comune, le quali recano date precedenti, e per il volantino relativo all'incontro del 28 settembre 2018, il quale, organizzato dall'Auser, associazione di volontariato di Torrita di Siena e non dal Comune, non reca il logo comunale;

PRESO ATTO che come rappresentato dal Comitato regionale competente i messaggi del geometra Giacomo Grazi e la sua presenza nello stand alla fiera di Montepulciano non *“rientrano nei dettami dell'art. 9 della Legge che ha ad oggetto le attività delle pubbliche amministrazioni”*, potendo i titolari di cariche pubbliche compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze;

PRESA VISIONE delle comunicazioni inviate tramite messaggi di *whatsapp* dalla chat comunale *“Torrita Informa”*, servizio di comunicazione del Comune di Torrita di Siena con i cittadini, aventi ad oggetto la trasmissione di immagini relative ad incontri a favore del Sì al progetto di fusione comunale per il referendum dell'11 e 12 novembre 2018, le quali riportano comunicazioni del seguente tenore *“Sì fusione lunedì 3 settembre ore 21.15 Saletta Pubblica Assistenza”*, *“Sì fusione lunedì 10 settembre ore 21.30 sala Auser Abbadia”*, *“Sì fusione lunedì 17 settembre ore 21.15 Centro civico Sant'Albino”*, *“Sì fusione lunedì 24 settembre ore 21.30 Acquaviva “Teatro dei Concordi”*, *“Comitato Sì fusione giovedì 4 ottobre alle ore 21.30 Teatro parrocchiale presso Circolo Acli”*, nonché la condivisione di video relativi alla fusione dei due Comuni;

RILEVATO che tale attività di comunicazione istituzionale effettuata dal Comune di Torrita di Siena attraverso la messaggistica *whatsapp* comunale *“Torrita Informa”* appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva del requisito dell'indispensabilità e dell'impersonalità, in considerazione della sua provenienza istituzionale e della riconducibilità ad incontri propagandistici a favore del Sì alla fusione dei Comuni di Torrita di Siena e di Montepulciano, enfatizzata anche attraverso espressioni *“Fusione Comuni Montepulciano e Torrita di Siena una sola strada per un futuro migliore”* utilizzate nei video postati in condivisione;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza di tale comunicazione oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana con riferimento a tale fattispecie;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa”*;

RITENUTO che, oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, è necessario un comportamento conformativo dell'amministrazione consistente nella cessazione della condotta illecita e nella rimozione delle sue conseguenze, nella specie, dei messaggi *whatsapp* oggetto di segnalazione dalla chat comunale *“Torrita Informa”*, servizio di comunicazione del Comune di Torrita di Siena con i cittadini, trasmessi in violazione del divieto di comunicazione istituzionale;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

ORDINA

al Comune di Torrita di Siena di cessare dalla condotta accertata, rimuovendo la comunicazione istituzionale realizzata mediante la messaggistica *whatsapp* dalla chat comunale *“Torrita Informa”*, avente ad oggetto la trasmissione di immagini relative ad incontri e la condivisione di video, tutti orientati a favore del Sì al progetto di fusione comunale per il referendum dell'11 e 12 novembre 2018, nonché di pubblicare sul proprio sito web, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza di detta messaggistica a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli”*, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)* e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è notificata al Comune di Torrita di Siena e al Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 30 ottobre 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi